## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

presentata nella forma elaborata Francesco Maggi, Giorgio Canonica e Sergio Savoia per la modifica del Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio 2002

del 26 febbraio 2007

Alla luce dei cambiamenti climatici e dei dati allarmanti contenuti nel quarto rapporto dell'IPCC, proponiamo di adeguare il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio 2002 alla nuova Legge energetica del Canton Vaud. In particolare chiediamo che il calore necessario al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sia prodotto da almeno il 30% da fonti rinnovabili (attualmente 20%). Inoltre chiediamo l'aggiunta della condizione che l'energia rinnovabile sia prodotta in loco per evitare l'acquisto di energia elettrica verde a mo' di aggiramento della legge.

Capitolo terzo (attuale)

Esigenze accresciute a favore dell'uso di energia rinnovabile

## Art. 9 - Parte massima di energia non rinnovabile

<sup>1</sup>Gli edifici nuovi e gli ampliamenti di edifici esistenti (sopraelevazioni, annessi ecc.) devono essere costruiti ed equipaggiati in modo che l'energia non rinnovabile copra al massimo l'80% del fabbisogno di calore ammesso per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.

<sup>2</sup>Sono esentati dall'esigenza del cpv. 1 del presente articolo gli ampliamenti di edifici esistenti se: la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m², oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, senza però superare 1000 m².

## Proposta di modifica

Capitolo terzo

Esigenze accresciute a favore dell'uso di energia rinnovabile

## Art. 9 - Parte massima di energia non rinnovabile

<sup>1</sup>Gli edifici nuovi e gli ampliamenti di edifici esistenti (sopraelevazioni, annessi ecc.) devono essere costruiti ed equipaggiati in modo che l'energia non rinnovabile copra al massimo il 70% del fabbisogno di calore ammesso per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. La produzione delle energie rinnovabili deve avvenire in loco.

<sup>2</sup>Sono esentati dall'esigenza del cpv. 1 del presente articolo gli ampliamenti di edifici esistenti se: la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m², oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, senza però superare 1000 m².

Per I Verdi: Francesco Maggi Giorgio Canonica Sergio Savoia